



**COMUNE DI
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFUTI E DEI SERVIZI AFFINI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL 13.07.2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 28.02.2018

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Finalità del servizio di raccolta differenziata
- Art. 4 - Principi e contenuti del presente regolamento
- Art. 5 - Criteri organizzativi e gestionali
- Art. 6 - Tipologie di servizi di raccolta rifiuti
- Art. 7 - Divieti ed obblighi generali
- Art. 8 - Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 9 - Soggetto Gestore

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

- Art. 10 - Definizione e disposizioni
- Art. 11 - Assimilazione dei rifiuti speciali
- Art. 12 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici
- Art. 13 - Servizio di raccolta "porta a porta"
- Art. 14 - Cestini stradali portarifiuti
- Art. 15 - Gestione della frazione verde
- Art. 16 - Gestione della frazione umida
- Art. 17 - Gestione della frazione carta
- Art. 18 - Gestione delle frazioni plastica
- Art. 19 - Gestione delle frazioni di vetro e degli imballaggi in metallo.
- Art. 20 - Gestione della frazione secca residua
- Art. 21 - Gestione dei rifiuti ingombranti.
- Art. 22 - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
- Art. 23 - Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 24 - Raccolta di pile esauste e farmaci scaduti.
- Art. 25 - Conferimento e raccolta separata di altre particolari tipologie di rifiuto
- Art. 26 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie.
- Art. 27 - Centro di raccolta comunale

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

- Art. 28 - Definizione e disposizioni
- Art. 29 - Spazzamento
- Art. 30 - Raccolta rifiuti abbandonati
- Art. 31 - Raccolta carogne animali.
- Art. 32 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili
- Art. 33 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
- Art. 34 - Pulizia dei mercati
- Art. 35 - Pozzetti stradali - grigliati
- Art. 36 - Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 37 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati
- Art. 38 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
- Art. 39 - Disposizioni diverse
- Art. 40 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
- Art. 41 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

TITOLO IV - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 42 - Controlli ed accertamenti

Art. 43 – Figura dell’Ispettore ambientale/ecologico

Art. 44 – Sanzioni

ALLEGATI

Allegato A- Planimetria del territorio comunale

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina in via generale la gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominati R.U., nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento. In particolare, definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale. La gestione integrata viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 2) L'intera gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) fissare le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (raccolta stradale, raccolta porta a porta, conferimento al Centro di raccolta);
 - c) stabilire le modalità di raccolta della frazione indifferenziata e delle diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;
 - d) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
 - f) assicurare lo spazzamento stradale;
 - g) assicurare il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.
- 3) I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sono coperti mediante la TARI per la quale restano in vigore tutti i criteri applicativi previsti dai Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Classificazione dei rifiuti

- 1) Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Tale definizione viene sancita anche da altre disposizioni come l'art. 183 del decreto indicato, dal precedente D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi) e dalla Corte di Giustizia, sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00.
- 2) La classificazione dei rifiuti, secondo la loro origine e il loro carattere di pericolosità, è disciplinata dall'art 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
- 3) In riferimento al comma precedente si intende per rifiuti urbani:
 - a) Tutti rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione distinti in:
 - rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari di diversa consistenza e da carta di pura cellulosa;
 - rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia, anche previo trattamento;
 - rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
 - rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi;

- rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, oli vegetali e minerali, cartucce di toner e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta.

b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006.

c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.

d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Ai fini di quanto riportato nei successivi articoli, sono considerati: “rifiuti urbani interni” quelli di cui alle precedenti lettere a) e b); “rifiuti urbani esterni” quelli di cui alle precedenti c), d) e); “rifiuti cimiteriali” quelli di cui alle precedenti lettere f)”

4) Sono invece classificati rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. n. 152/2006, spetta al produttore e detentore di tali rifiuti, a proprie spese, a provvedere al loro smaltimento.

5) Sono pericolosi i rifiuti, indicati come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

Art. 3 - Finalità del servizio di raccolta differenziata

1) Il servizio di raccolta differenziata viene attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire tale quale;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di R.U. che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;

- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei R.U. (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”) per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque è opportuna) l’adozione di tecniche di trattamento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata.

Art. 4 - Principi e contenuti del presente Regolamento

- 1) La gestione dei rifiuti trattata in questo Regolamento è disciplinata dal D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni e costituisce attività di pubblico interesse e a tal proposito deve assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
- 2) I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l’osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.
- 3) L’utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell’osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.
- 4) La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - contenere ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento dell’ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all’uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche; mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

Art. 5 - Criteri organizzativi e gestionali

- 1) La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.
- 2) Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale.
- 3) Il Comune prevede le seguenti forme di raccolta e di conferimento:
 - conferimento presso il Centro di raccolta comunale;
 - ritiro a domicilio con sistema di raccolta “porta a porta”;

- ritiro con contenitori stradali esclusivamente per pile esauste e farmaci scaduti;
 - svuotamento dei cestini stradali portarifiuti.
- 4) Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari indicativi di massima come riportato all'art. 13 del presente Regolamento. In tale caso è fatto obbligo al cittadino di:
- esporre i contenitori dei rifiuti e delle frazioni riciclabili all'esterno della propria abitazione, sul suolo pubblico, senza creare intralcio e disagio al passaggio e all'accesso di persone e automezzi, secondo il calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze, **di norma dopo le ore 20,00 del giorno antecedente quello fissato per il ritiro;**
 - ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più celermente possibile;
 - raccogliere in sacchi chiusi e legati i rifiuti indifferenziati in caso di utilizzo di cassonetti o bidoni;
 - utilizzare sempre, per la raccolta della frazione umido, sia i sacchetti in materiale biodegradabile compostabile sia appositi contenitori rigidi dotati di coperchio;
 - provvedere al lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori;
 - allestire e custodire le aree al di fuori delle proprietà private nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 13 comma 6.
- 5) Il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti presso il Centro di raccolta comunale deve essere effettuato secondo le specifiche modalità indicate nell'apposito Regolamento.

Art. 6 - Tipologie di servizi di raccolta rifiuti

- 1) Il Comune definisce i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e individua i seguenti materiali per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata e il conferimento separato:
- carta ed imballaggi in carta e cartone;
 - Contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
 - Farmaci scaduti, pile, contenitori 'T'/'F' ed altri pericolosi;
 - Frazione organica;
 - Frazione verde;
 - Legno ed imballaggi in legno;
 - Imballaggi in metallo ed altri manufatti metallici;
 - rae complete delle parti elettriche e meccaniche (TV, monitor, rifiuti elettronici in genere);
 - Rifiuti ingombranti;
 - Vestiti usati, altri indumenti, scarpe e borse;
 - Contenitori per liquidi in vetro e altro vetro;
 - Materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
 - Oli vegetali;
 - Oli minerale;
 - Cartucce esauste di toner e inchiostro;
 - Accumulatori per auto e moto;
 - Altri rifiuti urbani che presentano problemi nella fase di raccolta o di impatto ambientale.

Art. 7 - Divieti ed obblighi generali

- 1) I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
- 2) Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:
- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il Centro di raccolta comunale;

- b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e i modi previsti dal presente regolamento;
 - c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili o in forma non separata all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
 - d) esporre sacchetti o contenitori di rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
 - e) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
 - f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
 - g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
 - h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (mozziconi, bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
 - i) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
 - l) il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica;
 - m) incendiare qualsiasi tipo di rifiuto.
- 3) Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
- 4) I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento.

Art. 8 - Ordinanze contingibili ed urgenti

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e visto quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 9 - Soggetto Gestore

- 1) Il Comune assegna la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati secondo le modalità previste dalla Legge. Il gestore del servizio individuato dal Comune è tenuto a rispettare e ad applicare le disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre a quelle definite nelle procedure di affidamento del servizio.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Art. 10 - Definizione e disposizioni

- 1) Il presente titolo riguarda le attività di gestione di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento delle presenti tipologie di rifiuti urbani e speciali:
 - rifiuti urbani domestici, come definiti al precedente art. 2;
 - rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo art. 11.

Art. 11 - Assimilazione dei rifiuti speciali

- 1) Al Comune spetta il compito di determinare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, prodotti non per uso domestico, secondo disposizioni di legge. Le attuali modalità di assimilazioni sono stabilite dalla delibera del comitato interministeriale del 27/07/1984 e dal Regolamento IUC vigente.
- 2) I rifiuti speciali prodotti dalle attività definite, rientranti tra quelli assimilabili secondo le modalità di cui al comma precedente, sono oggetto di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento alla stessa stregua dei rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.

Art. 12 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici

- 1) Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nella planimetria di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Si intendono coperti da pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata, purché facilmente accessibile agli automezzi, il cui sbocco comunque sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta. In tal caso il servizio verrà effettuato solo previa autorizzazione scritta rilasciata al soggetto gestore dal proprietario della strada.
- 2) Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, che è tenuto ad ammassare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune.
- 3) Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune.
- 4) Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è improntato ai seguenti principi volti a favorire l'igiene della fase di conferimento nei contenitori stessi:
 - a) i sacchetti devono essere chiusi con idoneo legaccio e dopo aver conferito i rifiuti, i coperchi dei contenitori devono rimanere chiusi;
 - b) è vietato introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti per il tipo di contenitore stesso. E' vietato inoltre conferire: sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento, sostanze putrescibili senza verificare che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori;
 - c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico utilizzando gli appositi contenitori e/o sacchetti;
 - d) i contenitori devono essere tenuti puliti e conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta domiciliare, sempre ben chiusi

- in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti. I contenitori, una volta vuotati, devono essere ritirati il più celermente possibile da parte dei proprietari;
- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.
- 5) Nei sacchi trasparenti utilizzati dagli utenti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per i rifiuti indifferenziati;
 - beni durevoli;
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituiti specifici servizi integrativi.

Art. 13 - Servizio di raccolta "porta a porta"

- 1) Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti specifici o in mucchi opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada. Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, è possibile procedere al non ritiro del materiale finché questo non sarà reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza stessa assegnataria della dotazione.
- 2) Nel caso in cui il cittadino abbia causato la rottura dei contenitori/sacchetti o non li abbia idoneamente chiusi ed il contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, sarà il cittadino stesso a provvedere a pulire la zona interessata; nel caso in cui l'imbrattamento sia causato dagli operatori del servizio, saranno invece gli addetti stessi a pulire la zona interessata.
- 3) Il Gestore, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri sacchi a perdere/contenitori rigidi in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico, e l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore.
- 4) Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive gli appositi contenitori dovranno essere portati nella parte esterna della recinzione negli orari stabiliti; in alternativa i contenitori potranno essere collocati all'interno dell'area privata in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, ecc...), consentendo in questo modo al Gestore del servizio di provvedere a svuotare i contenitori entrando nella proprietà privata, rilasciando preventivamente un'autorizzazione scritta in tal senso.
- 5) Nel caso gli amministratori del condominio e/o titolare/legale rappresentante della Ditta o chi in loro vece, facciano richiesta di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, saranno gli Uffici competenti del Comune e il Gestore a valutare scrupolosamente le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori. Al di fuori delle proprietà private dovrà essere utilizzato lo spazio strettamente necessario al posizionamento dei cassonetti, garantendo il funzionamento ottimale del servizio. Le aree pubbliche individuate dovranno essere idoneamente allestite, custodite, lavate e disinfettate dal condominio e/o ditta o chi in loro vece.

- 6) Per le utenze servite con modalità "porta a porta" è facoltà del Gestore non eseguire l'operazione di svuotamento, qualora nel materiale conferito siano presenti quantitativi di impurità tali da rendere complesse e comunque difficili le operazioni di avvio a recupero. La non conformità verrà segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune.

Art. 14 - Cestini stradali portarifiuti

- 1) Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e/o rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Art. 15 - Gestione della frazione verde

- 1) La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi ed aiuole e giardini) da parte delle utenze domestiche, viene effettuata con il conferimento diretto da parte del produttore al centro di raccolta comunale all'interno di appositi contenitori.

Art. 16 - Gestione della frazione umida

- 1) La raccolta della frazione umida dei R.U., costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, strutture turistico-alberghiere, ecc.) i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani, viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale nel periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile, nella giornata di lunedì, e bisettimanale nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre, nelle giornate di Lunedì e Giovedì.
- 2) i rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili, ben chiusi, e dovranno essere posti all'interno di specifici contenitori dotati, di norma, di sistema anti-randagismo. l'utilizzo contestuale dei sacchi in materiale biodegradabile compostabile e dei contenitori nei quali inserire i sacchetti è obbligatorio. ogni famiglia/utenza deve quindi dotarsi di uno o più contenitori in plastica in base alla produzione media del rifiuto. per contenitori superiori a lt. 30 è necessario dotarsi di bidoni carrellati svuotabili meccanicamente seguendo le indicazioni del gestore del servizio.
- 3) Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali spetta direttamente alle utenze.
- 4) Nella frazione umida vanno inseriti i seguenti rifiuti: scarti alimentari di cucina, pelli, carni cotte e crude, lische; resti di molluschi e crostacei, scarti e filtri di caffè, thè, camomilla; tisane; scarti di frutta e verdura crudi e cotti, bucce, noccioli, gusci; pane, pasta, riso, gusci d'uova; carta assorbente da cucina e tovaglioli in carta; capelli, piume, segatura e paglia.

Art. 17 - Gestione della frazione carta

- 1) La raccolta delle frazione carta dei R.U., costituita da giornali, riviste, imballaggi in carta e cartone, contenitori in tetrapak e tutti materiali costituiti da carta e cartone, viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza quindicinale, nella giornata di martedì.

- 2) Gli imballaggi in carta e cartone devono essere rotti, piegati ed esposti ordinatamente per la raccolta, eventualmente inseriti in altre scatole di cartone, in sacchetti di carta oppure legati in pacchi (purché non eccessivamente pesanti), in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro e da poter essere caricati agevolmente dagli operatori, quindi entro limiti di peso accettabili. La carta ed il cartone potranno anche essere inseriti in bidoni carrellati o cassonetti di maggiori dimensioni da svuotare meccanicamente.
- 3) E' vietato l'utilizzo di sacchi di plastica per tale raccolta.

Art. 18 - Gestione delle frazioni plastica

- 1) La raccolta delle frazioni di plastica viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza quindicinale nella giornata di martedì.
- 2) Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi in plastica riportati in seguito secondo la classificazione di:
 - a) Rifiuti riciclabili di carattere alimentare:
 - Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
 - Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
 - Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)
 - Buste e sacchetti per alimenti in genere (es: pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati)
 - Vaschette porta - uova
 - Vaschette per alimenti, carne e pesce
 - Vaschette/barattoli per gelati
 - Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
 - Reti per frutta e verdura
 - Film e pellicole
 - Barattoli per alimenti in polvere
 - Contenitori vari per alimenti per animali
 - Coperchi
 - Piatti e bicchieri in plastica privi di residui alimentari
 - b) Rifiuti riciclabili di carattere non alimentare:
 - Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
 - Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)
 - Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
 - Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
 - Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento (es: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
 - Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso, reggette per legatura pacchi
 - Sacchi, sacchetti, buste (es: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali)
 - Vasi per vivaisti
- 3) Rifiuti in plastica non inseribili nella differenziata porta a porta :
 - Qualsiasi manufatto non in plastica
 - Rifiuti ospedalieri (es: siringhe, sacchi per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
 - Beni durevoli in plastica (es: elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo)
 - Giocattoli
 - Custodie per cd, musicassette, videocassette
 - Posate di plastica

- Canne per irrigazione
 - Articoli per l'edilizia
 - Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
 - Borse, zainetti, sporte
 - Posacenere, portamatite, ecc.
 - Bidoni e cestini portarifiuti
 - Cartellette, portadocumenti, ecc.
 - Componentistica ed accessori auto
 - Sacconi per materiale edile (es: calce, cemento)
 - Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile)
- 4) La raccolta degli imballaggi in plastica voluminosi come cellophan da imballaggio; polistirolo da imballaggio o cassette di plastica deve avvenire con conferimento diretto da parte degli utenti presso il centro di raccolta comunale.
- 5) Le bottiglie e i flaconi di plastica devono essere opportunamente schiacciati e compattati da parte delle utenze in modo da ridurre il volume ed inseriti negli appositi sacchi da esporre chiusi e legati. I sacchi dovranno essere trasparenti e con misura indicativa di cm 70,00 x cm 110,00. E' vietato esporre la plastica sfusa in contenitori rigidi, per cui anche nel caso di utilizzo di bidoni carrellati o cassonetti il materiale andrà conferito in sacchi chiusi e legati.

Art. 19 - Gestione delle frazioni di vetro e degli imballaggi in metallo

- 1) Sono oggetto di raccolta congiunta tutti gli imballaggi in vetro (quali bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in vetro in genere) e gli imballaggi in metallo (lattine, scatolame, ecc). Non è consentito inserire con il vetro oggetti in ceramica o porcellana, lampadine, specchi, lastre in genere.
- 2) Gli imballaggi in vetro e metallo dovranno essere collocati esclusivamente in bidoni di capacità non superiore a litri 30. Le grandi utenze (bar, ristoranti, mense, ecc.) che producono notevoli quantità di vetro dovranno dotarsi di bidoni carrellati di capacità superiore, ribaltabili meccanicamente, secondo le indicazioni del gestore del servizio. E' assolutamente vietato conferire i suddetti rifiuti con borsette, shoppers, sacchi e scatole di cartone, che, in ogni caso, non verranno né svuotati né raccolti.
- 3) La raccolta viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza quindicinale nella giornata di martedì.

Art. 20 - Gestione della frazione secca residua

- 1) La raccolta della frazione secca residua dei R.U. viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale nella giornata di giovedì.
- 2) I rifiuti secchi residui dovranno essere conferiti esclusivamente in sacchi trasparenti, da esporre, siano essi sciolti o all'interno dei cassonetti, ben chiusi e legati. I sacchi dovranno avere la misura di circa cm. 70 x cm 110.
- 3) E' vietato conferire materiali riciclabili oggetto di raccolta differenziata previsti nel presente Regolamento nei rifiuti indifferenziati come specificato al punto 5) dell'Art. 12 del presente Regolamento. I sacchi contenenti materiali riciclabili misti ai rifiuti non dovranno essere ritirati ed il gestore dovrà darne comunicazione al Comune per i relativi provvedimenti.

Art. 21 - Gestione dei rifiuti ingombranti

- 1) Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
- 2) I rifiuti ingombranti devono essere conferiti direttamente dall'utente presso il centro di raccolta comunale secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento vigente.

Art. 22 - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

- 1) I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché le lampade a scarica, individuati dal D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014, non possono in nessun caso essere inseriti tra i rifiuti oggetto di raccolta domiciliare, ma devono obbligatoriamente essere separati a cura degli utenti e conferiti presso il Centro di raccolta comunale o consegnati ai rivenditori in caso di acquisto di un nuovo apparecchio analogo. Per le modalità di accesso e conferimento presso il centro di raccolta si rimanda allo specifico Regolamento vigente.

Art. 23 - Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilati agli urbani provenienti da attività di tipo commerciale, artigianali, industriale e di servizio. Per quanto attiene le modalità di assimilazione vale quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 24 - Raccolta di pile esauste e farmaci scaduti

- 1) Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire le pile esauste ed i farmaci scaduti nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.
- 2) A tal fine il Gestore effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso il centro di raccolta comunale. Le pile e batterie esauste devono essere conferite in tali appositi contenitori posizionati a cura del Gestore di norma all'interno e/o in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, nonché in altri punti concordati con il Comune;
- 3) I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori, sistemati di norma all'interno e/o in prossimità di tutte le farmacie ubicate nel territorio del Comune. Prima del conferimento dei farmaci gli utenti dovranno avere cura di togliere gli imballaggi in carta, da conferire separatamente.

Art. 25 - Conferimento e raccolta separata di altre particolari tipologie di rifiuto

- 1) I seguenti rifiuti non possono essere inseriti nei normali circuiti di raccolta domiciliari dei rifiuti ma devono essere separati dagli utenti e conferiti presso il centro di raccolta comunale:
 - Oli minerali e vegetali;
 - Accumulatori auto;
 - Cartucce esauste di toner;
 - Vernici, solventi e rifiuti etichettati "T" e/o "F"

Art. 26 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

- 1) Solo le utenze domestiche possono conferire i rifiuti inerti e materiali simili (es. cartongesso) al centro di raccolta comunale secondo le modalità previste nello specifico Regolamento vigente. Tali rifiuti saranno accettati in modeste quantità e solo se provenienti esclusivamente da piccoli interventi effettuati direttamente dal proprietario dell'immobile.
- 2) Nel caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ed edilizi in genere, al momento della presentazione del titolo abilitativo, deve essere indicato dove saranno conferiti i materiali inerti di risulta. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere prodotto il certificato di avvenuto smaltimento presso gli impianti autorizzati.
- 3) È vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e delle frazioni riciclabili.

Art. 27 - Centro di raccolta comunale

- 1) Il Centro di raccolta comunale è un impianto connesso, funzionale e complementare al sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata, recintata e custodita, adibita al ricevimento delle frazioni di rifiuti di seguito precisate. L'accesso al Centro di raccolta comunale è normato da uno specifico regolamento cui tutti gli utenti devono attenersi, ed a cui si rimanda per le modalità di conferimento.
- 2) Al centro di raccolta vanno conferite le seguenti frazioni di rifiuto:
 - Scarti vegetali
 - Carta
 - Cartone
 - Vetro
 - Legno
 - Rifiuti ingombranti
 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche
 - Oli minerali e vegetali
 - Rifiuti inerti
 - Materiali ferrosi e non con esclusione degli imballaggi in metallo di cui al precedente art 19
 - Pile esauste
 - Farmaci scaduti
 - Lampade a scarica
 - Cartucce esauste di toner e inchiostro
 - Accumulatori esausti di veicoli (batterie auto)
 - Vernici, solventi e rifiuti etichettati "t" e/o "f".

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 28 - Definizione e disposizioni

- 1) Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:
 - a) Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente art. 2;
 - b) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente art. 2

Art. 29 - Spazzamento

- 1) Il servizio di spazzamento meccanico e manuale è a carico del Comune che vi provvede a mezzo del gestore o attraverso l'impiego degli operatori comunali, viene effettuato presso strade ed aree pubbliche, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo la cui pulizia è a carico del concessionario.
- 2) All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia deve essere eseguita in modo da asportare, e tenere sgombro il suolo, da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.
- 3) La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati secondo un calendario concordato tra il Comune ed il Gestore.

Art. 30 - Raccolta rifiuti abbandonati

- 1) Premesso che è vietato l'abbandono, lo scarico od il deposito incontrollato dei rifiuti, il presente articolo riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore, su richiesta del Comune. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il Comune ha la responsabilità del servizio che comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.
- 2) Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
- 3) Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.

Art. 31 - Raccolta carogne animali

- 1) Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura di imprese specializzate in quanto escluse dalla disciplina del D.Lgs. n. 152/06, facenti parte del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di vigilanza urbana del Comune.

Art. 32 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

- 1) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto, entro la fine della giornata lavorativa a ripulire, a sua cura e spese e comunque a mante-

nera e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo e rispettare le indicazioni di conferimento di cui all'art. 26. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 33 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

- 1) I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
- 2) I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
- 3) E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Art. 34 - Pulizia dei mercati

- 1) La pulizia dell'area del mercato è a carico del Comune che vi provvedere a mezzo del gestore. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati al termine della giornata, devono provvedere a lasciare i rifiuti separando ordinatamente le diverse frazioni riciclabili (carta, plastica, legno, ecc.) in modo da rendere possibile ed agevole la loro raccolta differenziata.

Art. 35 - Pozzetti stradali - grigliati

- 1) Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Comune. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 36 - Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

- 1) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.
- 2) Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, concordando con il Gestore modalità e tipologia di raccolta allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
- 3) Il Comune può richiedere, in accordo con il soggetto Gestore, la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia del-

le operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

- 4) I soggetti organizzatori di eventi e/o manifestazioni sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e rispondono di eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 37 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

- 1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
- 2) I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- 3) Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'inseadimento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..
- 4) In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 38 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

- 1) Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
- 2) Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
- 3) In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal servizio che può rivalersi sui responsabili.

Art. 39 - Disposizioni diverse

- 1) Il proprietario ed il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
- 2) Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge.
- 3) Le persone che conducono animali, durante la deambulazione sulla pubblica via, devono recare con sé idonei manufatti a perdere chiudibili (ad es. sacchetto di plastica), provvedendo all'occorrenza a ripulire il suolo pubblico dagli escrementi prodotti dagli animali domestici e collocandoli all'interno di sacchetti chiusi per il successivo conferimento nei cestini pubblici. In caso accertata violazione della presente disposizione i contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 40 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

- 1) Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti viene istituito uno specifico servizio di raccolta ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 41 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

- 1) Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc..
- 2) I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
- 3) I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4) I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1 devono:
 - Essere confezionati dopo la disinfezione e l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - Essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
 - Essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
- 5) Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.
- 6) Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

TITOLO IV - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 42 - Controlli ed accertamenti

- 1) Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Locale.
- 2) Gli agenti del Corpo di Polizia Locale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle di-

sposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 43 – Figura dell’Ispettore ambientale/ecologico

- 1) Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII può istituire la figura dell’Ispettore ambientale/ecologico”.
- 2) Essa è volta a garantire il rispetto della normativa ambientale a difesa dell’Ambiente e a monitorare nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti, il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti, per concorrere alla difesa del suolo e del paesaggio.
- 3) Il servizio di ispettorato ambientale viene organizzato dal Comune o direttamente o avvalendosi della Società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante associazioni di volontariato. L’istituzione di ispettori ambientali presso la Società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti non determina la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
- 4) L’ispettore ambientale/ecologico è un soggetto qualificato come pubblico ufficiale per svolgere le seguenti attività:
 - Informazione ed educazione ai cittadini sulle corrette modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti.
 - Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all’ambiente ed al decoro del territorio comunale, con conseguente compromissione del diritto alla salute delle persone.
 - Vigilanza, controllo ed accertamento con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per la violazione della normativa vigente in materia ambientale.
 - Vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei punti e nei vari contenitori per la raccolta differenziata, intervenendo per constatare e riferire agli organi competenti eventuali violazioni nelle prescrizioni regolamentari.
 - Constatazione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni nelle prescrizioni regolamentari.
- 5) Fermo restando la competenza degli agenti ed uffici di polizia giudiziaria in materia ambientale, la vigilanza di cui all’art. 42 del presente regolamento è affidata altresì agli ispettori ambientali.
- 6) I soggetti in questione dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l’abilitazione all’esercizio delle funzioni loro attribuite.
- 7) Il servizio di vigilanza degli ispettori ambientali è esercitato ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/1981 che consente accertamenti amministrativi finalizzati alla prevenzione e repressione dell’illecito amministrativo.
- 8) Il personale ispettore ambientale è tenuto a redigere rapporto ispettivi ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/1981 e relativi verbali di accertata violazione secondo modelli predisposti dall’ufficio polizia locale. I rapporti in questione con i relativi verbali di accertamento di violazione vanno consegnati senza ritardo al Comandante della Polizia Locale.
- 9) L’accertamento delle violazioni dovrà essere limitato al controllo di:
 - Abbandono sul territorio di rifiuti non ingombranti (gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (lasciare un mobile o un elettrodomestico sul suolo in modo incontrollato).
 - Deposito incontrollato dei rifiuti senza il rispetto delle prescrizioni delle ordinanze istitutive della raccolta differenziata porta a porta.
 - Conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata.
 - Mancata rimozione delle deiezioni animali”;

Art. 44 - Sanzioni

- 1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/81 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto è l'Amministrazione Comunale.
- 2) Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nei commi precedenti del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.
- 3) Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del Sindaco emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs. n. 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

All. A – Planimetria del territorio comunale nel quale viene effettuato il servizio oggetto del presente Regolamento.